

***CONSORZIO FRA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO –
CONS.COOP. –
SOCIETA' COOPERATIVA***

STATUTO

**CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – CONS.COOP. -
SOCIETA' COOPERATIVA , in sigla CONSCOOP.**

Via L. Galvani n. 17/b – 47100 Forlì

**CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – CONS.COOP. -
SOCIETA' COOPERATIVA Con sede in Forlì**

STATUTO

Già approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23-08-1949, n. 763 – Modificato con i Decreti del Presidente della Repubblica 11-07-1953, n. 1190 e 29-04-57, n. 778 e integralmente sostituito con D.P.R. n. 1082 del 21-12-1978, pubblicato sulla G.U. parte seconda n. 216 dell'8-8-1979, modificato con Decreto Ministeriale del 30-01-1996, pubblicato sulla G.U. parte seconda n. 146 del 24-06-1996, modificato con Decreto Interministeriale, del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 10-12-2001, con pubblicazione del testo integrale degli articoli modificati sulla G.U. parte seconda del 18-02-2002 n. 41 ed avviso di rettifica sulla G.U. parte seconda del 28-02-2002 n. 50.

Titolo I°

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO - OGGETTO

Costituzione e denominazione

Art. 1

Il "CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP.", già costituito ed operante in forza dei provvedimenti sopra citati, assume la forma giuridica di Consorzio di Società cooperative ai sensi del d.lg. c.p.s. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni nella forma di società cooperativa per azioni con la denominazione "CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.- SOCIETA' COOPERATIVA", in sigla "CONSCOOP".

La Società, nel corso del presente Statuto, sarà chiamata "Consorzio".

Gli Enti costituenti il Consorzio saranno qui di seguito chiamati "Cooperative ed Enti Cooperativi", o soci.

Sede

Art. 2

Il Consorzio ha sede legale in Forlì e potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, filiali, agenzie ed uffici in altre località del territorio nazionale, come all'estero, anche in collaborazione con altri Organismi Cooperativi.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con il consorzio, è quello risultante dal libro soci.

Durata

Art. 3

Il Consorzio avrà durata fino al giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre dell'anno 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria.

Scopo

Art. 4

Il Consorzio ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata. Lo scopo

mutualistico viene perseguito operando tramite le cooperative che, associandosi, ottengono e realizzano attraverso l'attività di acquisizione lavori del Consorzio stesso, opportunità e continuità di occupazione lavorativa per i propri soci, così migliorando le loro condizioni economiche, sociali e professionali.

Sempre in merito al rispetto dei requisiti di legge per la mutualità prevalente il Consorzio osserva:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla Legge per il riconoscimento e la sussistenza del requisito della mutualità prevalente;
- b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita del Consorzio, sia in caso di scioglimento dello stesso;
- c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni e dei servizi di soggetti diversi dai Soci.

Art. 5

Il Consorzio ha per oggetto l'assunzione, da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri, di ogni e qualsiasi lavoro relativo a:

- costruzione di edifici civili e industriali, lavori in terra e murari in genere, opere in cemento armato, acquedotti, fognature, invasi, canali, ponti, strade, autostrade, ferrovie, opere marittime, gallerie, silos, opere di bonifica, opere di metanizzazione e ogni altro lavoro descritto all'allegato A del D.P.R. n.34 del 25-01-2000 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi art.8 della Legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni nonchè nelle eventuali altre tabelle e o Albi Speciali che saranno adottati dai competenti organi per regolamentare gli affidamenti degli appalti pubblici e privati;
- produzioni industriali in genere, trasporti ed attività ausiliarie del traffico, attività di servizio in genere;
- concessioni per la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la gestione, di opere pubbliche e private;
- opere impiantistiche, di carpenteria metallica, anche su aereomobili, su navi ed altri mezzi di trasporto pubblici e privati di persone e cose;
- ogni altra attività simile, complementare od accessoria a quelle sopra elencate quali ad esempio le concessioni di opere e servizi, pubblici, privati o di pubblica utilità, che, anche in regime di autofinanziamento, comportino, inoltre, la progettazione, la costruzione e la gestione, finalizzate alla erogazione di servizi all'utenza pubblica e privata.

Tali opere e attività potranno essere dislocate e svolte nel territorio nazionale e all'estero. Dovranno essere affidate in esecuzione alle Cooperative o Enti Cooperativi associati, oppure condotte direttamente o anche in associazione o in forma societaria con altre imprese pubbliche o private o enti pubblici sia italiani che esteri.

Il Consorzio si propone quindi:

- a) - di eseguire per mezzo dei Soci le opere e forniture assunte;
- b) - di provvedere, in collaborazione con i Soci, a mezzo di propri uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti e preventivi dei lavori, afferenti a qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato;
- c) - di contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere, servizi e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri Soci, in tutte le questioni che possono intervenire con gli Enti Pubblici e con i privati in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecuzione;
- d) - di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte produttive ed alle strutture aziendali dei Soci;
- e) - di prestare collaborazione ai Soci nella formulazione e nella definizione dei programmi di sviluppo aziendale e del Movimento Cooperativo;
- f) - di facilitare, relativamente ai lavori assegnati, il credito ai Soci nelle forme tecniche più idonee;
- g) - di concedere garanzie, ad esempio in forma fideiussoria, esclusivamente con carattere residuale per operazioni che siano svolte strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio può svolgere, con indirizzo sociale e mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro sia necessario per diffondere e sostenere i principi della Cooperazione.

La Società potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, nazionali ed estere specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società, aventi qualsiasi forma giuridica, ai fini del conseguimento degli scopi sociali;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Società aderisce, nonché a favore di altre Società.

Il consorzio può acquistare azioni proprie ai sensi dell'art. 2529 c.c. solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibili e riserve disponibili e comunque nel limite del 10% dell'intero capitale sociale.

Il consorzio potrà svolgere per le società controllate e/o collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. Il consorzio potrà inoltre, a favore delle partecipate, prestare avalli, ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Il consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 – septies del codice civile.

Il consorzio per il conseguimento dell'oggetto sociale, può ottenere finanziamenti dai soci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Il Consorzio, con delibera del consiglio di amministrazione, può aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed alle articolazioni territoriali, di rappresentanza e tutela, riconducibili alla stessa, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, nonché ad altri sindacati di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed imprenditoriale.

Titolo II°

SOCI

Requisiti dei soci

Art. 6

Possono fare parte del Consorzio, in numero illimitato, le Società Cooperative di produzione e lavoro, trasporti, i consorzi cooperativi e gli Enti Cooperativi che siano legalmente costituiti, iscritti nell'apposito albo previsto dalla legge in materia di cooperative.

Ammissione nuovi soci

Art. 7

Le Società Cooperative e gli Enti Cooperativi che intendono consorziarsi devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere indicato:

- a) - l'ammontare della quota che il richiedente intende sottoscrivere;
- b) - la denominazione o ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale, la durata;
- c) - l'organo sociale che ha deliberato la domanda;
- d) - il numero dei soci e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato;
- e) - la dichiarazione di accettare ed attenersi al presente Statuto ed ai Regolamenti del Consorzio, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- 2) - attestazione di iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative istituito dalla legge;
- 3) - elenco dei componenti le cariche sociali;
- 4) - estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione al Consorzio;
- 5) - copia del fascicolo dell'ultimo bilancio depositato;
- 6) - dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto pubbliche per opere, forniture e servizi previste dalla legislazione italiana.
- 7) - copia del certificato camerale storico;

8)- lettera di presentazione dell'ente di rappresentanza sindacale, nel caso in cui si aderisca.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio si riserva il diritto di chiedere altra documentazione, o notizie che ritenga del caso.

Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità del consorzio di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Sottoscrizione e versamento del capitale sociale

Art. 8

1) - La quota di capitale sociale che ciascuna Cooperativa o Ente Cooperativo, deve sottoscrivere per consorziarsi, è determinata da:

- euro 51,65 per ogni socio lavoratore;
- una percentuale non superiore al 5%, da applicare sul capitale sociale sottoscritto dai soci lavoratori della cooperativa richiedente.

Tale percentuale sarà stabilita ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà il ricalcolo della quota del capitale sociale di ciascuna Cooperativa o Ente Cooperativo, nonché la decisione sulle modalità con cui le consorziate dovranno effettuare il versamento del capitale sociale.

La verifica del capitale sociale della cooperativa associata, per determinare ed aggiornare il capitale del Consorzio, sarà effettuata ogni tre anni al momento della determinazione della percentuale prevista al punto 1), secondo comma del presente articolo.

La quota sociale sociale non potrà mai essere inferiore a Euro 1.000,00 e ciascun socio non può avere una quota per un importo superiore a Euro 100.000,00.

2) - L'ammontare della quota sociale posseduta dalla singola Cooperativa o Ente Cooperativo associato, non potrà superare il 5% dell'intero capitale sociale del Consorzio.

3) - Entro un mese dalla comunicazione della ammissione, la Cooperativa o Ente Cooperativo, deve sottoscrivere la quota del capitale sociale e versarne almeno due decimi; non ottemperandovi, l'ammissione si intende revocata.

I restanti otto decimi saranno versati secondo le modalità deliberate dal Consiglio di

Amministrazione.

La eventuale differenza fra la quota sociale precedentemente sottoscritta e quella dovuta sulla base del nuovo calcolo, deve essere versata secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà per il Consorzio di trattenere l'importo sulle somme eventualmente dovute ai Soci a qualsiasi titolo.

Diritti e obblighi dei soci

Art. 9

Le Cooperative od Enti Cooperativi associati sono obbligati, oltre che al corretto adempimento di quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dall'Assemblea o di quanto deliberato dai suoi Organi:

- a) - a versare le quote sociali sottoscritte nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 8;
- b) - ad accettare i controlli tecnici, amministrativi o la direzione tecnica che il Consorzio ritenesse necessario far eseguire dai propri incaricati sull'azienda e sui lavori affidati e ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza delle risultanze dei controlli stessi;
- c) - a partecipare all'attività del Consorzio in conformità ai piani di lavoro predisposti per gli appalti assunti e ad esse affidati nonchè ad osservare le norme fissate per la esecuzione dei lavori medesimi;
- d) - a corrispondere al Consorzio i contributi stabiliti dagli organi competenti;
- e) - a comunicare tempestivamente tutte le modifiche relative ai requisiti comunicati all'atto di ammissione a socio.

Perdita della qualità di socio

Art. 10

I Soci cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza o esclusione.

Recesso

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6;
- b) - venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare all'attività del Consorzio;
- c) - ne faccia richiesta e ottenga il consenso del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata che deve pervenire al consorzio entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, delle categorie di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione,

constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e quindi accoglierlo o rigettarlo. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Decadenza

Art. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione ed ha luogo quando vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 6.

Essa ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.

Esclusione

Art. 13

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci che:

- a) - non adempiano tempestivamente agli impegni ed agli obblighi previsti dall'art. 8;
- b) - danneggino gli interessi del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino il buon nome, la moralità, il credito ed il regolare andamento economico, finanziario ed operativo;
- c) - non rispettino le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti adottati e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali del Consorzio;
- d) – siano ammessi alle procedure concorsuali o posti in liquidazione volontaria.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare quanto previsto dall'art.34 del presente statuto.

Delibere in materia di recesso

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate alle cooperative ed enti interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci receduti, decaduti, esclusi hanno diritto al solo rimborso della quota, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, in misura mai superiore al suo valore determinato dai versamenti effettuati e dalle eventuali rivalutazioni consentite dalle leggi vigenti per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

Titolo III°

PATRIMONIO SOCIALE

Patrimonio sociale

Art. 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) - dal capitale sociale che è variabile e suddiviso in azioni del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- b) - dalla riserva legale formata dalle quote di utili di esercizio di cui al successivo art. 17;

c) - dalla riserva straordinaria, costituita con le modalità di cui all'Art. 17;

d) – da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Tutte le riserve del Consorzio facenti parte del patrimonio non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita del Consorzio, sia in caso di scioglimento dello stesso.

Il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2524 c.c., è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

Il consorzio può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2343 c.c.

Partecipazioni sociali

Art. 16

La responsabilità delle Cooperative ed Enti Cooperativi consorziati è limitata alle azioni sottoscritte.

Le azioni sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri Soci, con effetto verso il Consorzio.

Il consorzio ha la facoltà di non emettere le azioni, in forma cartacea, ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Titolo IV°

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Esercizio sociale e bilancio

Art. 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in conformità alle norme di legge, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto secondo i seguenti criteri:

a) - una quota alla riserva legale, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 2545 quater c.c., mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16.12.1977 n. 904;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - una eventuale quota da distribuire ai Soci, quale dividendo, in misura non superiore alla ragione dell'interesse consentito dalle Leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, raggugliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

d) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalle Leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali;

e) - quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, l'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare anche in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che l'utile netto residuo sia devoluto alla riserva ordinaria indivisibile.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento

Titolo V°
ORGANI SOCIALI
Organi sociali
Art. 18

Sono Organi sociali del Consorzio:

- a) - l'Assemblea dei soci;
- b) - l'Esecutivo dell'Assemblea;
- c) - il Consiglio di Amministrazione;
- d) - il Presidente;
- e) - il Collegio Sindacale.

-ASSEMBLEA-
Art. 19

Intervento e rappresentanza

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, in quanto persona giuridica, ha diritto da uno a cinque voti

secondo le seguenti modalità:

- un voto ai soci possessori di azioni di capitale sociale sottoscritte e regolarmente versate fino ad un valore di euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero);
- due voti ai soci possessori di azioni di capitale sociale sottoscritte e regolarmente versate del valore complessivo superiore ad Euro 9.000,00 fino al valore complessivo di Euro 29.000,00 (ventinovemila virgola zero zero);
- tre voti ai soci possessori di azioni di capitale sociale sottoscritte e regolarmente versate del valore complessivo superiore ad Euro 29.000,00 fino al valore complessivo di Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero);
- quattro voti ai soci possessori di azioni di capitale sociale sottoscritte e regolarmente versate del valore complessivo superiore ad Euro 49.000,00 fino al valore complessivo di Euro 79.000,00 (settantanovemila virgola zero zero);
- cinque voti ai soci possessori di azioni di capitale sociale sottoscritte e regolarmente versate del valore complessivo superiore ad Euro 79.000,00 (settantanovemila virgola zero zero).

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, nei limiti di cui all'art.2372 c.c.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 20

Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno, in prima convocazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, qualora ne ricorrano le condizioni, nel maggior termine previsto all'art. 2364 del c.c., ed eventuali successive modifiche, per:

- a) - discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
- b) - determinare il numero dei consiglieri da eleggere nel rispetto dei limiti previsti dal successivo art. 26, provvedendo alla loro nomina;
- c) - nominare i componenti del collegio sindacale, eleggere tra questi il Presidente e fissare i compensi loro spettanti;
- d) - approvare i regolamenti assembleari e quelli che determinano i criteri inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci; approva o ratifica i regolamenti con funzione meramente esecutiva di principi e regole tecniche stabiliti da norme di legge o dal presente statuto in applicazione dell'art.38 del presente statuto;
- e) - deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli

Amministratori;

f) - conferire e revocare, sentito il Collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater c.c., secondo quanto previsto dal successivo art. 33 del presente statuto e determinare il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare le Assemblee quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti gli associati. In questi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) - sulle modificazioni dello Statuto sociale;
- b) - sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) - sulla proroga della sua durata;
- d) - sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- e) - sugli oggetti che la Legge attribuisce alla sua competenza.

Art. 21

Convocazione

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante inserzione di avviso contenente l'elencazione delle materie da trattare, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 gg. prima, oppure mediante lettera raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel domicilio del socio risultante nel libro soci almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consorziati e sono intervenuti la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando i soci presenti, di persona o per delega, rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti ai soci in conformità all'art.19 del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 23

Modalità di voto

Le votazioni si fanno per alzata di mano salva facoltà di stabilire una diversa modalità mediante regolamento o deliberazione assembleare.

Art. 24

Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente, il Segretario dell'Assemblea ed occorrendo tre Scrutatori. Il Segretario può anche essere un dipendente del Consorzio o un Notaio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

-ESECUTIVO DELL'ASSEMBLEA-

Art. 25

L'assemblea elegge, avendone determinato il numero, un esecutivo che dovrà essere composto da membri che hanno la qualità di socio delle cooperative consorziate.

L'assemblea delega all'esecutivo il potere di verificare che gli atti del consiglio di amministrazione rispettino e siano conformi all'attuazione degli indirizzi strategici ed imprenditoriali fissati dalla stessa, e siano conformi alle norme statutarie e ai regolamenti consortili. L'esecutivo verifica, a mero titolo esemplificativo, la tutela degli interessi finanziari e commerciali del Consorzio in relazione all'attività svolta per le cooperative socie. Con particolare riguardo, verifica, le attività imprenditoriali complesse che possono riassumersi, a mero titolo esemplificativo, in tutte quelle riferite al regime di concessione in quanto comportino attività di autofinanziamento.

L'esecutivo deve indirizzare all'assemblea una relazione sull'attività svolta dal consiglio di amministrazione. L'esecutivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

Art. 26

Nomina - composizione- durata

Il Consiglio di Amministrazione si compone di non meno di 5 (cinque) e non più di 11 (undici) componenti eletti dall'Assemblea ordinaria e scelti, per la maggioranza, fra persone fisiche, indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, che siano anche socie di cooperative consorziate.

Il componente del Consiglio di Amministrazione decade automaticamente dalla carica allorchè:

- perda la qualifica di Socio della Cooperativa Consorziata, se eletto in tale veste;
- la Cooperativa di cui è Socio cessi di far parte della base sociale del Consorzio.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, secondo le disposizioni delle leggi in materia.

Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli Artt. 2373, 2392 e 2394 del Codice Civile.

Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere loro corrisposta una medaglia di presenza per ogni adunanza del Consiglio a cui partecipano.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, possono essere stabilite remunerazioni a favore degli amministratori che siano

investiti di particolari incarichi e fatto salvo quanto detto al successivo Art. 31.

Art. 27

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di 2/3 (due terzi) dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art.26 e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria e, se confermati, assumono l'anzianità dei componenti sostituiti.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 28

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti, oppure il Collegio Sindacale.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 27.

L'intervento alla riunione del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti devono essere identificati; a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale; consentito di seguire la discussione; consentito di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le riunioni del Consiglio saranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito al domicilio dei consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma, o altro mezzo di comunicazione celere, da inviare al domicilio eletto dai consiglieri o, in difetto, alla loro residenza, almeno 24 ore prima dell'ora fissata.

Art. 29

Competenza

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per Legge o per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea, delibera sugli indirizzi generali del Consorzio fissati dall'assemblea; sulle sue attività, formula i regolamenti interni; nomina e revoca il Presidente, il Vice o i Vice Presidenti, e delibera su quanto altro gli è delegato dal presente statuto.

Il Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento riguardante il Consorzio che gli venga sottoposto dal Presidente e che non sia riservato all'Assemblea.

Art. 30
Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti con deliberazione che deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il consiglio di amministrazione può attribuire procure con rappresentanza per singoli atti o categorie di atti, anche a dirigenti o altri dipendenti nell'ambito delle mansioni ad essi assegnate.

-PRESIDENTE-
Art. 31

La rappresentanza del Consorzio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi soggetto pubblico o privato, sia persona fisica che giuridica, a nome e per conto del Consorzio, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, sia ordinaria che speciale, sia nazionale che estera, e in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento, anche temporaneo, del Presidente, tutte le di lui attribuzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori speciali conferendo agli stessi i relativi mandati e procure per stare in giudizio in ordine a liti stragiudiziali e giudiziali in ogni loro grado. Ha inoltre il potere di transigere in relazioni alle liti giudiziarie e stragiudiziali insorte.

Il Presidente, per singoli atti, ha il potere di delegare i suoi poteri a consiglieri, dipendenti del consorzio e a soggetti terzi.

-COLLEGIO SINDACALE-
Art. 32

Nomina – composizione - durata

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, 2° comma cod. civ eletti dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Le attribuzioni del Collegio Sindacale sono quelle previste dal Codice Civile e da leggi speciali in materia di cooperazione.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno inoltre documentare la prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo di cui all'art. 2403 bis codice civile.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine

di età. I nuovi sindaci restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Art. 33

Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea ordinaria, sentito il collegio sindacale.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle previste dall'art. 2399 e dall'art. 2409 quinquies del codice civile.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale;
- 2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

Si applicano gli articoli 2409 sexies e 2409 septies del codice civile.

Clausola arbitrale

Art. 34

Tutte le controversie relative a diritti disponibili derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci o tra i soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato della Provincia di Forlì-Cesena che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la

legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti essendo la presente clausola per loro vincolante al momento della accettazione dell'incarico.

L'arbitrato avrà sede in Forlì.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Titolo VI°

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 35

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea con le maggioranze stabilite nell'Art. 22, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 36

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato, ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, nonché i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluto conformemente a quanto stabilito in materia dalle leggi vigenti per la sussistenza dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali.

In caso di controversie decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

Art. 37

Le clausole mutualistiche sancite dal presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Titolo VII°

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Regolamenti

Il rapporto sociale tra il Consorzio ed i consorziati, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio e del Personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali Regolamenti Interni.

I Regolamenti Interni che determinano i criteri inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea del Consorzio con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art.2521 ultimo comma c.c..

Ogni altro regolamento con funzione meramente esecutiva di principi e regole tecniche stabiliti da norme di legge o dal presente statuto, qualora vi sia carattere di urgenza, potrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto a ratifica dell'Assemblea alla prima adunanza.

Norme applicabili

Art. 39

Per quanto non è previsto nel presente Statuto e per quanto concerne i rapporti del Consorzio con i terzi, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile, dal D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n. 1577, dalla Legge 17 Febbraio 1971 n. 127, dalla Legge 31 Gennaio 1992 n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, e in generale dalle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato: Mauro Pasolini

Firmato: Marco Maltoni Notaio